



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA

Banchina Seminario, n.19 70056 MOLFETTA – Tel.080/3971076 – Fax.080/3971727
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/molfetta - e-mail: cpmolfetta@mit.gov.it – Pec: cp-molfetta@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

REGOLAMENTO DI SICUREZZA PORTUALE DI GIOVINAZZO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTA:** la propria ordinanza n. 05/2018 del 15.02.2018 con la quale è stato approvato il Regolamento di sicurezza portuale di Giovinazzo;
- VISTA:** la propria ordinanza N° 57/2021 del 28.09.2021, con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico del porto di Giovinazzo”;
- VISTO:** il decreto legislativo 112/98 afferente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali;
- TENUTO CONTO:** che il porto di Giovinazzo è classificato porto di 2^a categoria, IV classe ai sensi del R.D. n. 3095 del 2.4.1885;
- CONSIDERATO:** che il porto di Giovinazzo, con le relative pertinenze, è inserito nel contesto urbano con particolari denotazioni storico-urbanistico;
- TENUTO CONTO:** che il Porto di Giovinazzo, per la sua conformazione presenta un limitato sviluppo di banchine e fondali;
- PRESO ATTO:** delle tipologie di concessioni insistenti all'interno dell'ambito portuale di Giovinazzo;
- CONSIDERATO:** che l'ambito Portuale di Giovinazzo è stato oggetto di recenti lavori di riqualificazione urbanistica;
- VISTA:** l'ordinanza N°30/P.L. del 27.05.2016 del Comando Polizia Locale di Giovinazzo che disciplina l'uso dell'area pubblica Comunale insistente sullo scalo di alaggio all'interno di cala porto con tra l'altro, l'installazione di un dissuasore di transito;
- VISTO:** il verbale di riunione datato 21.05.2024 con la Regione Puglia – Servizio Demanio Costiero e Portuale con il quale quest'ultima considerata l'esistenza di un regolamento portuale approvato con ordinanza risalente al 2018, rilevava che *“la revisione di tale documento, ormai datato, potrebbe costituire utile elemento di raccordo fra l'Ente locale e l'Autorità marittima, al fine di consentire alla*

Capitaneria di porto di esprimersi sull'atto di indirizzo comunale, con gli aspetti di propria competenza";

- VISTA:** la nota prot. 339321 del 04.07.2024 del Servizio demanio Costiero e portuale della Regione Puglia
- VISTO:** il verbale di riunione redatto in data 18.07.2024 tenuto tra la Capitaneria di porto di Molfetta e il Comune di Giovinazzo;
- RITENUTO:** necessario disciplinare per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, alla luce delle considerazioni espresse dalla Regione Puglia nonché alla luce dei recenti lavori di riqualificazione dei Moli, mediante la predisposizione di un aggiornamento del regolamento per il porto di Giovinazzo;
- NELLE MORE:** della redazione e approvazione del piano regolatore portuale di Giovinazzo in considerazione dell'ambito e dei limiti delle attribuzioni amministrativo-gestionali proprie dell'amministrazione comunale;
- VISTI:** Gli Art. 30,62 e seguenti contenuti nel Titolo III - Capo I del codice della navigazione, nonché gli articoli 59 e seguenti del Titolo III – Capo I del relativo Regolamento d'esecuzione.

ORDINA

Art.1

E' approvato l'unito "*Regolamento del Porto di Giovinazzo*" che entra in vigore decorrere dalla data della firma.

L' Ordinanza n° 05/2018 in data 18.02.2018 nonché ogni altra disposizione, emanata da questa autorità marittima, in contrasto con la presente ordinanza saranno abrogate dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.

Art. 2

I contravventori alle norme contenente nell' allegato regolamento saranno puniti a termine di legge.

Art. 3

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina Ordinanze del sito istituzionale www.molfetta.guardiacostiera.it e la diffusione tramite gli organi di informazione.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giulia PETRUZZI

Documento elettronico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n°82



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI MOLFETTA

Banchina Seminario, n.19 70056 MOLFETTA – Tel.080/3971076 – Fax.080/3971727
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/molffetta- e-mail: cpmolffetta@mit.gov.it – Pec: cp-molffetta@pec.mit.gov.it

REGOLAMENTO DI SICUREZZA PORTUALE DI GIOVINAZZO

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Fatta salva l'applicazione delle altre norme vigenti, in quanto applicabili, il presente regolamento si applica a tutti coloro che, a qualunque titolo, via terra o via mare, accedano al porto di Giovinazzo.

Le presenti norme regolamentano la navigazione, gli ancoraggi, gli ormeggi e la sosta delle navi in genere, dei galleggianti nonché delle unità da diporto e da pesca nell'ambito del porto di Giovinazzo nonché tutte le attività che si svolgono a terra ed a mare.

Art. 2 Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano alle zone di mare territoriale ed alle aree demaniali marittime, meglio rilevabili nell'allegata planimetria, parte integrante del presente regolamento, di seguito indicate, fatte salve, eventuali diverse determinazioni dell'Autorità Marittima in relazione a particolari esigenze connesse al traffico portuale, ai limitati pescaggi portuali ed alla sicurezza della navigazione, intesa nella sua eccezione più ampia:

- 1) Molo di Levante:** costituisce opera foranea di protezione al bacino portuale non adibita all'ormeggio;
- 2) Banchine sottostanti Via Marina sino al Torrione compreso:** in regime di concessione demaniale marittima di massima utilizzate per l'ormeggio di unità da diporto;
- 3) Scalo di alaggio Piazza Porto:** la porzione demaniale marittima compresa tra il battente delle acque portuali e la congiungente con la radice del Torrione

Aragonese, localmente detto *Tamburo*, (così come rappresentata nell'allegata planimetria) è destinata al varo e alaggio di piccole unità da pesca e da diporto.

L'area pubblica comunale insistente allo scalo di alaggio di Piazza porto, a monte dell'area demaniale (*così come rappresentata in planimetria*) è disciplinata con ordinanza del Comando Polizia Locale del Comune Giovinazzo;

4) Banchine sottostanti lungomare Marina Italiana: in regime di concessione demaniale marittima, di massima utilizzate per l'ormeggio di unità da diporto nonché destinate ad accogliere, secondo una adeguata ripartizione degli spazi effettuata dall'Ente gestore, le unità da pesca iscritte nei RR.NN.MM. e GG. dell'Ufficio Locale Marittimo di Giovinazzo e adibite alla piccola pesca;

5) Molo di Ponente: di massima utilizzate per l'ormeggio di unità da pesca e traffico;

6) Lo specchio acqueo racchiuso dal Molo di Levante, lo scalo di alaggio di Piazza Porto ed il Molo di Ponente.

Considerato che il porto di Giovinazzo è soggetto a continui fenomeni di insabbiamento l'ingresso, l'uscita, l'ormeggio e tutte le manovre in generale devono intendersi sempre svolte a rischio e pericolo e sotto la diretta responsabilità di chi le effettua.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE AREE PORTUALI

Art. 3

Norme da osservare durante la navigazione in ambito portuale

La navigazione all'interno del porto di Giovinazzo e nello specchio acqueo antistante l'imboccatura è consentita esclusivamente per raggiungere o lasciare il proprio posto di ormeggio.

È assolutamente vietato ancorarsi e sostare con le unità in genere nella zona di mare compresa entro il raggio di 100 metri dalla testa del Molo di Levante nonché, nella zona di transito interna del bacino portuale compresa tra l'imboccatura e lo scalo di alaggio.

È vietata la navigazione a vela, ad eccezione delle unità prive di motore ausiliario che potranno impiegare la propulsione velica per la manovra di entrata/uscita a condizione che possano transitare senza arrecare intralcio e/o pericolo al traffico portuale.

I comandanti/conducenti di **qualsiasi tipo di unità nautica**, nell'eseguire tutte le manovre all'interno del porto ed in particolare quelle di attracco e di partenza, dovranno sempre attenersi alle regole per prevenire gli abbordi in mare, nonché a quelle del presente regolamento e alle indicazioni impartite dall'Autorità Marittima pur restando pienamente responsabili dell'attuazione della manovra stessa.

Inoltre gli stessi **dovranno:**

- Assicurarsi che il pescaggio della propria unità sia compatibile alla profondità dei fondali del porto e delle banchine;
- Prestare la massima attenzione alle altre Unità in manovra;
- Navigare a lento moto, con velocità non superiore ai 3 (tre) nodi, ovvero, in caso di condizioni meteomarine particolari con velocità minima indispensabile a garantire la sicurezza della manovra evitando la creazione di moto ondoso che possa causare danni alle strutture portuali ed a altre unità ormeggiate;
- Dovranno sempre fare ascolto radio continuo su canale 16 VHF;
- Avvisare con segnali acustici regolamentari la propria presenza in caso di nebbia o visibilità ridotta;
- Nel caso di unità plananti, navigare in dislocamento; in caso di gli acquascooter, moto d'acqua o mezzi simili, navigare senza che il tubo di scarico fuoriesca dall'acqua;
- Qualora non assegnati di abituale posto di ormeggio all'interno del porto di Giovinazzo, i comandanti/conduttori di qualsiasi unità nautica dovranno richiedere l'assegnazione di un posto di ormeggio per un'unità in transito ai concessionari delle locali strutture destinate al diporto ovvero laddove non siano disponibili dovranno contattare l'Ufficio Locale Marittimo di Giovinazzo o la Capitaneria di Porto di Molfetta, fornendo i seguenti dati:
 - Tipologia, lunghezza, pescaggio massimo dell'unità;
 - Bandiera;
 - Porto e numero iscrizione;
 - Numero nazionalità delle persone a bordo;
 - Porto di provenienza e porto di successivo approdo;
 - Durata presunta dell'approdo.

Art. 4

Norme da osservare durante la sosta in ambito portuale

Durante la sosta in ambito portuale tutte le unità devono:

- Ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità;
- Effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente nonché con congruo numero di parabordi allo scopo di evitare danni e/o incidenti;
- Eseguire prontamente i movimenti lungo la banchina e/o pontili che si rendessero necessari su semplice disposizione verbale dell'Autorità Marittima;
- Controllare periodicamente le condizioni di sicurezza e di galleggiabilità dell'unità. Il relativo ormeggio e procedere al suo rinforzo qualora necessario.

Art. 5

Obblighi per i concessionari di strutture dedicate alla nautica da diporto

Presso i pontili in concessione, destinati all'ormeggio di unità da diporto, vigono le norme stabilite dal presente regolamento, nonché le ulteriori prescrizioni dettate nel regolamento interno adottato dal concessionario.

I titolari delle concessioni demaniali marittime di strutture dedicate alla nautica da diporto sono tenuti a garantire:

- La sicurezza intrinseca dei sistemi di ormeggio (bitte, anelli, corpi morti, ecc.);
- L'adozione di tutte le misure necessarie dettate per la salvaguardia della sicurezza della navigazione all'interno dello specchio acqueo e/o dei beni demaniali in concessione, fatti gli obblighi in capo a terzi dettati da norme di legge o da obbligazioni contrattuali;
- L'assistenza radio/telefonica all'utenza portuale;
- Il servizio di pronto intervento in caso di emergenza al fine di porre in essere le eventuali azioni necessarie, tenendosi altresì a disposizione delle autorità competenti;
- Posti per l'ormeggio delle unità in transito, in ragione di almeno il 10% dei posti complessivi. In tale percentuale dovrà essere conteggiato un ormeggio riservato alle unità delle forze di polizia in transito o natanti in difficoltà;
- La pronta reperibilità di proprio personale o di un responsabile per eventuali situazioni di emergenza 24 ore su 24;
- La pronta disponibilità dei numeri di telefono dei proprietari delle unità da diporto ivi ormeggiate, utili in caso di emergenza;
- La corretta compilazione e la pronta disponibilità alla consultazione al personale dell'Autorità Marittima e di ogni altra forza di Polizia, di un apposito registro, anche in formato elettronico, contenente i dati delle unità ormeggiate ai propri pontili (elementi di individuazione dell'unità, nominativi proprietari) compresi i dati delle unità in transito ormeggiate presso il proprio sodalizio annotando anche l'arco temporale di stazionamento e i dati relativi all'equipaggio.

Art. 6

Apprestamenti fissi e mobili antincendio

Tutti i concessionari di aree demaniali marittime e specchi acquee, destinate all'ormeggio di unità nautiche e il Comune per le parti libere non in concessione delle banchine e dei Moli dovranno provvedere, entro e non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento, previa valutazione tecnica e del rischio, all'installazione degli apprestamenti antincendio mobili e fissi ritenuti sufficienti secondo quanto disciplinato con i D.M. 01.09.2021, D.M. 02.09.2021 e D.M. 03.09.2021 e *s.m.i.*, nonché dalle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro L. 81/2008 e *s.m.i.*.

Gli stessi apprestamenti dovranno essere ubicati in collocazione fissa e segnalata, limitrofa al ciglio banchina e, nel caso di pontili, lungo gli stessi.

Art. 7
Salvaguardia dell'ambiente marino

Nell'intero ambito portuale nonché a bordo delle unità ivi ormeggiate è vietata qualsiasi attività che possa comportare pericolo di inquinamento delle acque dello specchio portuale.

Art. 8
Alaggio e varo di piccole imbarcazioni

Piccole unità nautiche possono essere alate o varate servendosi dello scalo di alaggio di Piazza Porto sotto la scrupolosa, esclusiva e diretta responsabilità dei proprietari e secondo le seguenti prescrizioni dettate dai ristretti spazi e dalle peculiarità delle attività stesse:

- l'accesso allo scalo d'alaggio, è disciplinato con apposita ordinanza del Comando Polizia Locale del comune Giovinazzo;
- su detta area è consentita una sola operazione per volta di alaggio e di varo;
- durante le operazioni in parola gli operatori e/o proprietari delle unità nautiche dovranno assicurare che l'area interessata sia adeguatamente sgombera. Ration per cui prima di accedere allo scivolo gli interessati dovranno accertarsi che sullo scalo non siano in corso altre attività di alaggio e varo;
- al termine delle operazioni di alaggio e varo, i mezzi utilizzati dovranno essere prontamente allontanati dallo scalo;
- le operazioni di alaggio e varo devono essere effettuate in totale sicurezza, avendo cura di evitare ogni tipo di pericolo a persone mezzi o cose che dovessero trovarsi nei pressi nonché dovrà essere evitato la qualsivoglia forma di inquinamento dello specchio acqueo portuale.

CAPO III
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE IN AMBITO PORTUALE

Art. 9
Accesso e viabilità portuale

Nell'ambito del porto di Giovinazzo l'accesso e la **circolazione veicolare** è consentita esclusivamente presso:

- **il Molo di Ponente** ai soli veicoli che debbano effettuare operazioni di sbarco del pescato o di imbarco di attrezzi da pesca sulle unità ivi ormeggiate;
- **lo scalo di alaggio e varo di Piazza Porto** secondo quanto disciplinato con ordinanza del Comando Polizia Locale del comune Giovinazzo.

Tutti i veicoli che accedono all'ambito portuale dovranno procedere alla minima velocità mantenendosi a distanza di sicurezza dal ciglio banchina.

I conducenti dei veicoli legittimati ad accedere in porto devono prestare la massima cautela possibile, soprattutto in presenza di particolari condizioni atmosferiche.

La sosta su dette aree è consentita esclusivamente ad una distanza dal ciglio banchina non inferiore a 1,5 metri e per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di sbarco/imbarco e/o alaggio/varo e/o carico/scarico merci.

È sempre consentito l'accesso ai veicoli appartenenti alle forze di polizia e delle amministrazioni pubbliche limitatamente all'espletamento dei propri motivati servizi istituzionali in ambito portuale.

Su tutto lo scalo di alaggio è **vietata** la sosta di qualsiasi veicolo nonché, lo stazionamento di qualsiasi tipo di unità nautica a secco oltre il tempo strettamente necessario ad effettuare varo e alaggio delle stesse. Le eventuali unità navali e veicoli stradali dovranno essere posizionate negli appositi stalli delimitati e senza che intralcino in alcun modo l'ingresso/uscita e il regolare transito dei mezzi di soccorso o polizia.

Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento la circolazione la sosta e la fermata di ogni tipo di veicolo in tutto l'ambito portuale sono soggette alle pertinenti norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada, al quale si fa espresso rimando.

Nell'ambito del contesto urbano in cui il porto di Giovinazzo è collocato, **l'accesso pedonale** è consentito sulle aree non impegnate da attività operative/lavorative.

I pedoni dovranno in ogni circostanza:

- mantenersi a debita distanza di sicurezza dal ciglio banchina;
- allontanarsi dai luoghi interessati dalle operazioni di alaggio e varo o da altre operazioni potenzialmente pericolose;
- L'accesso veicolare e pedonale ai moli e banchine è vietato in caso di condizioni meteorologiche avverse o scarsa illuminazione o visibilità.

Qualora i concessionari valutino la necessità di accedere per esigenze legate alla sicurezza dei pontili e delle unità ivi ormeggiate, dovranno, in ogni caso, sempre prestare la massima attenzione *(sia in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli o scarsa illuminazione o scarsa visibilità)*.

Il Comune di Giovinazzo è tenuto a provvedere, in relazione a quanto stabilito dal presente regolamento, all'installazione di idonea segnaletica orizzontale e verticale nonché della relativa manutenzione e/o sostituzione ed aggiornamento.

CAPO IV
DIVIETI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 10
Divieti

Oltre a quanto già disciplinato nel porto di Giovinazzo è sempre **espressamente vietato**:

- abbandonare, depositare qualsiasi genere di materiale compreso reti ed attrezzi da pesca ovvero latte e taniche di olii e carburanti;
- effettuare in ambito portuale rifornimento di carburante con latte, contenitori, fusti e recipienti di qualsiasi genere;
- effettuare lavori di carenaggio;
- gettare in mare o sulle banchine e/o aree demaniali, nonché incendiare rifiuti di ogni genere;
- effettuare il lavaggio del pescato e di prodotti ittici in genere, utilizzando le acque portuali nonché prelevare acqua di mare per fini che, direttamente o indirettamente, possano comportare contaminazioni della catena alimentare (*scongelo, cernita e manipolazione di prodotti ittici*);
- sostare con autoveicoli e ciclomotori in genere nelle aree non appositamente individuate e delimitate con l'opportuna segnaletica;
- lasciare in sosta nell'intero ambito portuale carrelli o selle di imbarcazioni nonché depositare materiale di qualunque genere;
- compiere in banchina prove di forza con motori in moto ed eliche in movimento;
- effettuare la balneazione in tutto lo specchio portuale e lungo le rotte di accesso al porto per una distanza di 200 metri;
- effettuare in ambito portuale qualsiasi tipo di pesca;
- eseguire, nell'ambito portuale e nel raggio di 200 metri dall'imboccatura, immersioni in apnea o con apparecchi ausiliari di respirazione, salva espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima locale;
- tuffarsi dai moli e dai massi frangiflutti posti a protezione delle strutture portuali;
- utilizzare shampoo, saponi o prodotti simili (anche per la pulizia delle unità nautiche).

Art. 11
Disposizioni finali

Per quanto non disposto nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione, al Codice della Strada nonché tutte le altre norme vigenti in materia.

Eventuali deroghe alle disposizioni del presente Regolamento potranno essere concesse dal Comandante del Porto ovvero dal Capo del Circondario Marittimo di Molfetta su specifica documentata istanza da parte dei soggetti interessati in caso di comprovata necessità.

La Capitaneria di Porto di Molfetta si riserva la facoltà di derogare alle norme contenute nel presente regolamento per motivi connessi all'ordine pubblico, alla sicurezza portuale e della navigazione, nonché in ragione di valutazioni aventi carattere tecnico-operativo intesa nella sua accezione più ampia.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giulia PETRUZZI

Documento elettronico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n°82